



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3937/2018** promossa da
XX, con il patrocinio dell'avv. CERANA
MARIA FRANCA

ATTORI OPPONENTI

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice istruttore
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/06/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminate le deduzioni istruttorie delle parti,

ritenuto che le doglianze di parte opponente circa le incongruenze dei tassi indicati (taeg e isc) non si risolvono in nullità contrattuali, afferendo gli indici citati all'ambito dell'informazione contrattuale (con applicabilità di rimedi di natura meramente risarcitoria) e non all'ambito della struttura essenziale del contratto e del suo contenuto,

ritenuto, al contrario, opportuna l'indagine sulla natura usuraria dei costi del credito atteso che il prospettato superamento del tasso soglia risulta avvalorato dalla necessità di includere tra i costi del credito quelli assicurativi (non invece la penale per estinzione anticipata, non connessa all'erogazione del credito ma ad operazione di segno contrario) nonché dalla determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso soglia (anche in considerazione dell'applicabilità degli interessi di mora medesimi all'intera rata scaduta, comprensiva di interessi corrispettivi, con conseguente effetto anatocistico di incremento del costo del credito effettivo),

ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione del saldo del rapporto di finanziamento, in via di ipotesi alternative, con esclusione di qualsiasi interesse (corrispettivo e moratorio) e penale (per l'inadempimento) ovvero con esclusione dei soli interessi moratori e penali per inadempimento nel caso in cui il superamento della soglia sia legato esclusivamente ai suddetti interessi,

ritenuta la genericità e, in ogni caso, l'irrilevanza del capitolo di prova testimoniale articolato dagli opposenti,

ritenuta inammissibile l'istanza di esibizione avanzata da parte opponente in quanto, vertendo su documenti contrattuali, essa ha ad oggetto documenti dei quali la parte ha piena disponibilità giuridica ex art. 119 t.u.b.,

P.Q.M.

Nomina c.t.u. il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,



fissa per il giuramento l'udienza del 2.10.2019 ore 9,20.

Si comunichi a parti e c.t.u..

Busto Arsizio, 21 luglio 2019

Il Giudice
dott. Nicola Cosentino

